



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>145</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>22 / 7 / 2014</u></p>	<p>Oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Trani e ANVUP (Associazione Nazionale Vigili Urbani in pensione).</p>
--	--

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. Luigi Nicola	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DE SIMONE	Prof. Giuseppe	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
SOTERO	Dott. Fabrizio	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa Rosa	ASSESSORE	x	
MAURO	Prof.ssa Maria Paola	ASSESSORE		x
ANNACONDIA	Dott. Pasquale	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. Giulio	ASSESSORE	x	
CAPURSO	Geom. Marco	ASSESSORE	x	
TODISCO	Rag. Vincenzo	ASSESSORE	x	
PAPPALETTERA	Dott.ssa Emilia	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Città di Trani, propone l'adozione del seguente provvedimento

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

a) che l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in pensione (di seguito nominata ANVUP) con sede legale in Trani al Corso Matteo Renato Imbriani n. 119/h, C.F.: 92066930725, riconosciuta dal Ministero LL.PP. Decreto n.651 del 10/12/1993, e prot. 0033 del 07/211/2011 attestante la costituzione della Sezione di Trani quale struttura decentrata della Associazione Nazionale con sede in ROMA presso il Comando Generale di Polizia Municipale – Via della Consolazione n. 4, ha presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di assegnazione di un locale di proprietà dell'Ente al fine di poter esercitare l'attività di associazionismo:

b) che le finalità dell'Associazione sono:

- mantenere vincoli di solidarietà e di amicizia tra gli operatori della Polizia Municipale in pensione e quelli in attività di servizio;
- prestare assistenza agli associati, espletando anche pratiche per soci in condizioni di necessità in difficoltà o ricoverati in luoghi di cura;
- curare gli interessi degli associati nei confronti di enti pubblici, privati ed istituzionali;
- di promuovere e realizzare, autonomamente o con altre associazioni similari, attività culturali, turistiche, ricreative, sportive e di aggregazione sociale a favore degli associati e delle loro famiglie;

c) che l'Associazione, inoltre, si propone:

- di promuovere ed organizzare convegni, congressi e seminari culturali, artistici, musicali ed educativi, attività turistiche e sportive in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- di promuovere scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani provenienti da famiglie di associati e di appartenenti ad associazioni similari e ad altre forze di polizia nazionali e internazionali;
- di organizzare l'affiliazione e/o il gemellaggio con altre associazioni similari nazionali ed internazionali, nonché con associazioni di pensionati da enti pubblici ed istituzioni pubbliche e private;
- di promuovere ed organizzare, d'intesa con i Dirigenti scolastici territoriali, lezioni teoriche e pratiche o corsi di educazione stradale nelle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei principi della prevenzione e sicurezza stradale, nonché, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti, secondo i programmi ministeriali, in applicazione del Decreto Ministero LL. PP. del 10/12/1993 (G.U. n. 296 del 18/12/1993), che ha individuato l'Associazione A.N.V.U.P. tra gli Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale operanti su tutto il territorio nazionale.

Preso atto che l'Associazione ANVUP ha, con nota prot. 5/11 – VUP, acquisita al prot. di questo ente n.3029 del 21/01/2014, avanzato richiesta per ottenere una sede presso la quale espletare attività in parola, allegando alla presente Statuto dell'Associazione, Attestato di struttura decentrata [prot. 0033 del 04/11/2011 e prot. 04/11 VUP del 07/11/2011 – sezione di Trani] e certificato di attribuzione Codice Fiscale dell'Associazione

rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Considerato che le finalità perseguite dall'Associazione sono condivise da questa Amministrazione;

Vista la nota del già Assessore al Ramo, prot. n. 6503 del 12/02/2014 con la quale viene espresso parere favorevole alla concessione in uso di un locale di proprietà dell'ente per lo svolgimento dell'attività in parola;

Ritenuto possibile individuare come sede presso la quale consentire all'Associazione ANVUP di espletare l'attività di cui innanzi, la sala riunioni del Comando di Polizia Locale sita in Corso Imbriani n. 124 (spazio identificato come da allegato stralcio planimetrico);

ATTESA l'opportunità di formalizzare l'iniziativa in oggetto mediante stipula di apposito protocollo d'intesa che disciplini compiutamente i termini dell'intesa tra le parti;

Visto lo schema di protocollo d'intesa che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, dover approvare l'allegato protocollo d'intesa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, atteso che lo stesso è del tutto conforme agli intendimenti dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, espresso dal responsabile in ordine alla rispettiva competenza, Avv. Donato Susca, in data 18/07/2014, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. Di prendere atto della richiesta dell'Associazione ANVUP, con sede legale in Trani al Corso Matteo Renato Imbriani n. 119/h, C.F.: 92066930725, riconosciuta dal Ministero LL.PP. Decreto n.651 del 10/12/1993, e prot. 0033 del 07/211/2011 attestante la costituzione della Sezione di Trani quale struttura decentrata della Associazione Nazionale con sede in ROMA presso il Comando Generale di Polizia Municipale – Via della Consolazione n. 4, per ottenere una sede presso la quale espletare l'attività associazionistica;

3. Dare atto che le finalità perseguite dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione sono condivise da questa Amministrazione in quanto il carattere di pubblico interesse;

4. Di individuare, come sede presso la quale consentire all'Associazione ANVU di espletare l'attività associazionistica, la sala riunioni del Comando di Polizia Locale sita in

Corso Matteo Renato Imbriani n. 124 (spazio identificato come da allegato stralcio planimetrico);

5. Di approvare, per i motivi in premessa specificati, lo schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di TRANI e l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione, composto da n. 6 (sei) articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

6 . Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa tra il Comune di TRANI e l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione

7. Di Demandare al Dirigente del Corpo di Polizia Locale l'adozione di tutti i conseguenti e successivi atti di carattere gestionale.

8. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Protocollo d'intesa tra il Comune di Trani e l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione per l'affidamento in comodato gratuito della sala riunioni del Comando di Polizia Locale sito in Trani al C.so Matte Renato Imbriani n. 124 (Entrando a sinistra prima stanza) per l'espletamento di attività di associazionismo visite.

PREMESSO

- Che l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione, con sede legale in Trani al Corso Matteo Renato Imbriani n. 119/h, C.F.: 92066930725, riconosciuta dal Ministero LL.PP. Decreto n.651 del 10/12/1993, e prot. 0033 del 07/211/2011 attestante la costituzione della Sezione di Trani quale struttura decentrata della Associazione Nazionale con sede in ROMA presso il Comando Generale di Polizia Municipale – Via della Consolazione n. 4, ha presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di assegnazione di un locale di proprietà dell'Ente al fine di poter esercitare l'attività di associazionismo
- Che le finalità dell'Associazione sono:
 1. mantenere vincoli di solidarietà e di amicizia tra gli operatori della Polizia Municipale in pensione e quelli in attività di servizio;
 2. prestare assistenza agli associati, espletando anche pratiche per soci in condizioni di necessità in difficoltà o ricoverati in luoghi di cura;
 3. curare gli interessi degli associati nei confronti di enti pubblici, privati ed istituzionali;
 4. di promuovere e realizzare, autonomamente o con altre associazioni similari, attività culturali, turistiche, ricreative, sportive e di aggregazione sociale a favore degli associati e delle loro famiglie;
- che l'Associazione, inoltre, si propone:
 1. di promuovere ed organizzare convegni, congressi e seminari culturali, artistici, musicali ed educativi, attività turistiche e sportive in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
 2. di promuovere scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani provenienti da famiglie di associati e di appartenenti ad associazioni similari e ad altre forze di polizia nazionali e internazionali;

3. di organizzare l'affiliazione e/o il gemellaggio con altre associazioni similari nazionali ed internazionali, nonché con associazioni di pensionati da enti pubblici ed istituzioni pubbliche e private;
4. di promuovere ed organizzare, d'intesa con i Dirigenti scolastici territoriali, lezioni teoriche e pratiche o corsi di educazione stradale nelle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei principi della prevenzione e sicurezza stradale, nonché, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti, secondo i programmi ministeriali, in applicazione del Decreto Ministero LL. PP. del 10/12/1993 (G.U. n. 296 del 18/12/1993), che ha individuato l'Associazione A.N.V.U.P. tra gli Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale operanti su tutto il territorio nazionale.

Preso atto che l'Associazione ANVUP ha, con nota prot. 5/11 – VUP, acquisita al prot. di questo ente n.3029 del 21/01/2014, avanzato richiesta per ottenere una sede presso la quale espletare attività in parola, allegando alla presente Statuto dell'Associazione, Attestato di struttura decentrata [prot. 0033 del 04/11/2011 e prot. 04/11 VUP del 07/11/2011 – sezione di Trani] e certificato di attribuzione Codice Fiscale dell'Associazione rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate;

Considerato che le finalità perseguite dall'Associazione sono condivise da questa Amministrazione;

Vista la nota del già Assessore al Ramo, prot. n. 6503 del 12/02/2014 con la quale viene espresso parere favorevole alla concessione in uso di un locale di proprietà dell'ente per lo svolgimento dell'attività in parola;

Ritenuto possibile individuare come sede presso la quale consentire all'Associazione ANVUP di espletare l'attività di cui innanzi, la sala riunioni del Comando di Polizia Locale sita in Corso Imbriani n. 124 (spazio identificato come da allegato stralcio planimetrico);

ATTESA l'opportunità di formalizzare l'iniziativa in oggetto mediante stipula di apposito protocollo d'intesa che disciplini compiutamente i termini dell'intesa tra le parti;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

1. Il Comune di Trani si impegna a concedere, nello stato di fatto in cui si trova in comodato gratuito per la durata di anni 5 (cinque), come sede presso la quale consentire all'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione di espletare l'attività associazionistica ,

la sala riunioni del Comando di Polizia Locale sita in Corso Imbriani n. 124 (spazio identificato come da allegato stralcio planimetrico);

2. La durata del comodato sarà di anni 1 (uno), rinnovabile su espresso indirizzo della Giunta comunale, e decorrerà dalla data della firma del relativo contratto.

3. L'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione potrà disporre del locale ed utilizzarlo esclusivamente per espletare l'attività di associazionismo e si impegna a promuovere scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani provenienti da famiglie di associati e di appartenenti ad associazioni similari e ad altre forze di polizia nazionali e internazionali;

4. Il contratto di comodato gratuito del locale comunale, che sarà stipulato tra il Comune di Trani e l'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione, dovrà prevedere:

- l'esonero da parte dell'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione nei confronti del Comune di Trani, per tutta la durata del contratto, da ogni tipo di responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano derivare dall'uso del locale che si concederà in comodato gratuito, a persone e/o cose che si trovino nei luoghi e/o nelle strutture e/o nelle loro vicinanze o adiacenze;

- l'Associazione si impegna a mantenere aperta la stessa durante le ore di servizio del Comando di Polizia Locale, depositando una chiave di accesso alla stanza alla Sala Operativa del Comando;

- l'accesso dovrà comunque essere garantito al Personale del Comando di Polizia Municipale in qualsiasi momento per esigenze di servizio, sempre su disposizione del Comandante;

- la consegna da parte del Comune di Trani all'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione del locale, previa redazione e sottoscrizione del relativo verbale recante anche la descrizione dello stato dei luoghi.

5. L'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione si impegnerà a custodire e conservare, per tutta la durata del contratto, il locale concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene esclusivamente per l'uso di cui al presente protocollo.

6. L'Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione è obbligata alla restituzione del locale che si concederà alla scadenza determinata nel relativo contratto che durerà anni 1 (uno), salvo proroga autorizzata con Delibera di Giunta comunale.

Il presente protocollo ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione e può essere revocato in ogni momento mediante comunicazione scritta alla controparte, ovvero modificato o integrato, d'intesa tra le parti, fatti salvi gli effetti di cui al contratto di comodato eventualmente già sottoscritto.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto

Trani,

p. il Comune di Trani


p. l'Associazione Nazionali Vigili Urbani in Pensione

→ ACCESSO c.c. IMBRIANI N.124
↳ LOCALE DESTINATO A.N.V.U.P.




Palazzo di Città

Piano Rialzato



PROT. 0033



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE
sezione di TRANI

7 OTT. 2011

PROTOCOLLO n. 04 / 11 VUP

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE

Riconoscimento Ministero LL.PP. Decreto n° 651 del 10/12/1993- G.U. 12/12/93 Serie 296

Attestato di Struttura Decentrata

alla Sezione A.N.V.U.P. di TRANI

Il Comitato di Presidenza Nazionale Visto il verbale di assemblea per la costituzione della Sezione della città di Trani deliberata dagli aderenti in data 10/06/2011, visti gli articoli 4, 19 e 22 dello Statuto Sociale dell'Anvup e l'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione

ATTESTA


Che la costituita **Sezione di Trani** ha natura giuridica di **STRUTTURA DECENTRATA** e quindi di Organo di **Decentramento Funzionale del Sodalizio**, con propria autonomia di gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa, nonché propria responsabilità e potrà tenere rapporti esterni con le Istituzioni pubbliche e private e con i terzi.

Pertanto la Sezione **A.N.V.U.P. di Trani** è legittimata ad attuare, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti della propria autonomia, le finalità dell'**A.N.V.U.P.** previste dall'art.4 del vigente Statuto Sociale, in particolare:

- potrà deliberare un proprio programma di attività sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche e di volontariato;
- dovrà chiedere un proprio codice Fiscale e se occorre, un proprio c.c.p. o un c.c.b. e provvedere ai riconoscimenti di legge presso la Regione, la Provincia e il Comune e altre pubbliche Istituzioni;
- promuovere corsi di formazione e di aggiornamento sul volontariato, sull'Educazione Stradale, sulla Protezione Civile, sulla Sicurezza del Territorio, nonché corsi per giovani aspiranti a conseguire il Patentino per i ciclomotori; Corsi per recupero punti sulla Patente di Guida; Corsi di formazione per lo svolgimento di funzioni di Ausiliario o Volontario di Polizia Locale, chiedendone la nomina al Sindaco;
- assumere la vigilanza di Giardini pubblici, Parchi, Ville, Piazze, Cimiteri, Scuole, Monumenti, ecc.;
- promuovere raduni, convivi, centri estivi, viaggi organizzati, ecc.;
- assistere i Soci bisognosi di Assistenza morale e nel disbrigo di pratiche e atti presso le istituzioni pubbliche e private.


IL COMITATO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Il Presidente Dr. Maurizio Tozzi
Il V. Presidente Cap. Cav. Giancarlo Lupidi
Il Segretario Ten. Col. La Licata Giovanni
Il Tesoriere Cav. Uff. Luigi Di Bernardo



Il Presidente Nazionale
Dr. Maurizio Tozzi

04 OTT. 2011



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92066930725	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE SEZ. DI TRANI		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO CORSO MATTEO RENATO IMBRIANI 119H		
C.A.P. 76125	COMUNE TRANI	PROV. BT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CPTVNT45B28L4850	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CAPUTO VITO ANTONIO	
DATA 16/01/2012	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT TRANI
IL FUNZIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE TRANI rag. Nicola Battafarano	 <p>VALE PER IL 16.1.2012</p> <p>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE TRANI rag. Nicola Battafarano</p>

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE
sezione di TRANI

16 GEN. 2012

PROTOCOLLO n. 06 / 11 VUP

Handwritten signature and date:
20.01.2014



by ANVUP ©

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE**

**STATUTO SOCIALE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE**

Sede Nazionale: C/o Comando Generale Polizia Municipale - Via della Consolazione n. 4

00186 ROMA

*Cap. 678
20.01.2014*

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita in Italia

L' " ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE "

con la sigla " A.N.V.U.P. "

L'Associazione è apolitica, asindacale, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione si configura come Associazione privata a carattere federativo, regionalizzata, con ampia autonomia finanziaria e organizzativa di promozione sociale, operante su tutto il territorio nazionale con Sezioni decentrate a livello comunale, comprensoriale, provinciale e regionale.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

La Sede sociale nazionale dell'Associazione è in Via Della Consolazione n. 4 - 00186 ROMA presso il Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo:

- di mantenere vincoli di solidarietà e di amicizia tra gli operatori della Polizia Municipale in pensione e quelli in attività di servizio;
- di curare gli interessi degli associati nei confronti di enti pubblici, privati, ed istituzionali;
- di prestare assistenza agli associati, espletando anche pratiche per soci in condizioni di necessità in difficoltà o ricoverati in luoghi di cura;
- di promuovere e realizzare, autonomamente o con altre associazioni similari, attività culturali, turistiche, ricreative, sportive e di aggregazione sociale a favore degli associati e delle loro famiglie;
- di svolgere servizio di volontariato in tutti i settori dove può essere utile e necessaria la competenza professionale specifica della Polizia Municipale, vigilanza, prevenzione e sicurezza stradale.

L'Associazione, inoltre, si propone:

- di essere disponibile con i propri associati nel settore operativo della protezione civile nei limiti dell'età consentita;
- di promuovere ed organizzare convegni, congressi e seminari culturali, artistici, musicali ed educativi, attività turistiche e sportive in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- di promuovere scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani provenienti da famiglie di associati e di appartenenti ad associazioni similari e ad altre forze di polizia nazionali e internazionali;
- di organizzare l'affiliazione e/o il gemellaggio con altre associazioni similari nazionali ed internazionali, nonché con associazioni di pensionati da enti pubblici ed istituzioni pubbliche e private:

- di promuovere ed organizzare, d'intesa con il Dirigente scolastico territoriale, lezioni teoriche e pratiche o corsi di educazione stradale nelle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei principi della prevenzione e sicurezza stradale, nonché, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti, secondo i programmi ministeriali, in applicazione del Decreto Ministero LL. PP. del 10/12/1993 (G.U. n. 296 del 18/12/1993), che ha individuato l'Associazione A.N.V.U.P. tra gli Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale operanti sul tutto il territorio nazionale;
- di presentare domanda di inserimento dell'A.N.V.U.P. negli appositi albi comunali, provinciali, regionali e nazionali previsti dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 Agosto 1991 (ONLUS) e dalla legge sulla protezione civile D.P.R. 6 Febbraio 1981 n. 66 e dal D.P.C.M. 14 Settembre 1984, per il riconoscimento giuridico e legittimazione operativa, nonché, successive modificazioni di norme di leggi non in contrasto col presente statuto.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO LABARO - FREGI E DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

Art. 5 - SOCI - LORO CATEGORIE - AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli operatori della Polizia Municipale in pensione (Vigili Urbani, Guardie Comunali o Polizia Locale comunque denominati) senza distinzione di sesso, di qualifica e di livello professionale, purché non siano stati allontanati dal servizio per indegnità o abbiano riportato condanne penali.

L'ammissione avviene con l'accettazione della domanda di adesione da parte dell'organo direttivo della sezione competente per territorio e col pagamento della quota associativa annuale.

Le categorie dei Soci si distinguono in:

a) Soci Ordinari:

Sono coloro i quali rivestono la qualifica di cui al 1° comma del presente articolo.

b) Soci Straordinari:

Sono i familiari (mogli, figli, fratelli, sorelle, e vedove di soci ordinari), gli operatori della Polizia Municipale in servizio anche se a tempo determinato, i dipendenti comunali in pensione che ne facciano richiesta.

c) Soci Aggregati:

Sono coloro i quali fanno o hanno fatto parte del personale di corpi simili sia dello Stato sia di Enti Locali Territoriali e sia di istituti privati. Il contributo associativo per i soci straordinari ed aggregati è determinato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e non deve essere inferiore alla quota associativa annuale stabilita per i soci ordinari.

d) Soci Sostenitori:

Sono coloro i quali sostengono l'Associazione con un contributo superiore alla quota associativa.

e) Soci Benemeriti:

Sono i soci ordinari che si siano distinti assiduamente in opere svolte a favore dell'Associazione e tutti coloro che, comunque, abbiano procurato all'Associazione vantaggi o benefici finanziari e/o patrimoniali, sostenendone l'attività e l'espansione.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Si perde la qualità di Socio:

- a – per dimissioni volontarie, la cui domanda deve essere fatta pervenire entro il 30 Settembre, al Segretario della Sezione di appartenenza. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso;
- b – per decadenza. Si considera decaduto il Socio che con non adempie al dovere del pagamento della quota associativa annuale entro il 30 Maggio;
- c – per espulsione. Viene espulso dall'Associazione il Socio che con il suo comportamento abbia nociuto gravemente al prestigio ed all'immagine dell'Associazione stessa o sia venuto meno agli obblighi indicati nel presente Statuto.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta scritta e motivata del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il provvedimento di espulsione deve indicare:

- a) – la proposta motivata del Direttivo della Sezione di appartenenza;
- b) – l'addebito contestato e le eventuali controdeduzioni presentate dal Socio, a sua discolpa, entro 10 giorni successivi;
- c) – il parere espresso dal Collegio dei Probiviri.

I Soci dimissionari o decaduti possono essere riammessi previo pagamento della quota associativa dell'anno in corso e delle eventuali quote arretrate.

Art. 8 – BANDIERA – FREGGI E DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

L'A.N.V.U.P. è dotata della bandiera nazionale con fascia azzurra sulla quale è scritta la denominazione dell'Associazione.

La bandiera dell'A.N.V.U.P. e/o il labaro della Sezione, presenzieranno alle cerimonie ufficiali dei Corpi di P. M., alle manifestazioni pubbliche, alle sfilate e cortei autorizzati a cui è invitata una rappresentanza dell'A.N.V.U.P. e in occasione di particolari avvenimenti che riguardano la Sezione.

La bandiera dell'A.N.V.U.P. affiancherà quella Nazionale, il Gonfalone del Comune, della Provincia e della Regione, a breve distanza e deve essere portata da tre Soci in perfetta uniforme sociale.

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI

ART. 9 – ORGANI NAZIONALI

Sono organi Nazionali:

- 1 – il Congresso Nazionale;
- 2 – il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3 – il Presidente Nazionale;
- 4 – il Comitato di Presidenza Nazionale;

5 - il Collegio dei Revisori dei Conti;

6 - il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - CONGRESSO NAZIONALE

IL Congresso Nazionale è l'Organo supremo dell'Associazione. Esso si riunisce ogni quattro anni e definisce le linee programmatiche e l'indirizzo generale dell'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi sociali del sodalizio.

Il Congresso Nazionale è composto da:

- a) - il Presidente Nazionale;
- b) - il Comitato di Presidenza Nazionale;
- c) - il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) - i Consigli Direttivi di Sezione;
- e) - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) - il Collegio dei Probiviri;
- g) - i Delegati al Congresso nel numero stabilito dal Regolamento di esecuzione.

Il Congresso viene convocato, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dal Presidente Nazionale, che ne stabilisce la data, il luogo di riunione, che può tenersi anche in località diversa da quella della sede sociale, nonché l'ordine del giorno.

Il Congresso può essere rinviato di un anno qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Il Congresso può essere convocato straordinariamente quando il Consiglio Direttivo Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ne ravvisi l'opportunità o per gravi motivi documentati.

La convocazione del Congresso Nazionale avviene a mezzo avviso che dovrà pervenire al convocato almeno tre mesi prima della riunione.

Il Congresso Nazionale elegge fra gli Associati Ordinari:

- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale;
- i Coordinatori Regionali;
- i Coordinatori Provinciali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (3 + 2 supplenti);
- il Collegio dei Probiviri (3+ 2 supplenti).

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere costituiscono collegialmente il Comitato di Presidenza Nazionale.

Le candidature ad una carica sociale direttiva devono pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione del Congresso.

La candidatura è valida per una sola carica.

La Segreteria Nazionale predisporrà un'unica lista di candidati alle varie cariche e sarà presentata prima della riunione del Congresso Nazionale.

Il Congresso delibera:

- la relazione del Presidente Nazionale;
- la politica associativa generale;
- le modifiche allo Statuto Sociale;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- le linee programmatiche per il nuovo quadriennio.

Il Congresso Nazionale, in seduta ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente costituito quando siano presenti e rappresentati per delega almeno la metà dei componenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.

La votazione viene effettuata normalmente per alzata di mano, ma su decisione del Presidente dell'Assemblea Congressuale, per argomenti di particolare importanza o che riguardano persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori tra i presenti.

Tutte le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante e vanno trascritte su apposito registro.

Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Per quanto concerne le modifiche allo Statuto Sociale, le deliberazioni debbono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti il Congresso Nazionale e devono riportare voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno quattro quinti dei componenti il Congresso ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

All'atto dell'insediamento del Congresso vengono nominati:

- a - il Presidente dell'Assemblea congressuale;
- b - il Segretario verbalizzante.

I quorum costitutivi restano fissi per tutta la durata del Congresso.

Ogni membro con diritto di voto non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Tutti i membri del Congresso durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di governo dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale attuare l'indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale. Esso è investito di tutti i più ampi poteri, senza limitazione alcuna, tranne che per le materie di competenza del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:

- il Presidente Nazionale;
- il Comitato di Presidenza Nazionale;
- i Presidenti di Sezione;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno, a mezzo avviso, in luogo da stabilire su convocazione del Presidente Nazionale che lo presiede.

L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato, al convocato, almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere l'indicazione del luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in seduta straordinaria, viene convocato su iniziativa del Presidente Nazionale quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, a mezzo avviso da recapitare ai convocati, almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in prima convocazione sia in seduta ordinaria che straordinaria, è validamente costituito quando siano presenti e rappresentati per delega almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione quanto siano presenti e rappresentati per delega almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Esso delibera validamente quando si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi dai presenti.

I quorum costitutivi restano fissi per tutta la durata della seduta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Congresso Nazionale per il più idoneo conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione;
- approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo del Comitato di Presidenza Nazionale;
- deliberare l'entità della quota associativa annuale dei Soci Ordinari, Straordinari, Aggregati e Sostenitori e la percentuale di quota spettante al Comitato di Presidenza Nazionale;
- stabilire il tipo di tessera per le varie categorie di Associati, indicandone le modalità per il rilascio ed il rinnovo annuale;
- indirizzare e coordinare l'attività delle Sezioni Comunali e Comprensoriali;
- ratificare le delibere di nomina dei Soci Benemeriti ed Onorari adottate dal Comitato di Presidenza Nazionale;
- deliberare la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano stati presenti personalmente, né rappresentati per delega, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Ove trattasi di Presidente di Sezione o di Coordinatore Regionale e Provinciale, questi decadono dalla carica sociale;
- deliberare di deferire per la revoca, il Presidente Nazionale al Collegio dei Probiviri, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;

5

- adempiere a tutte le attribuzioni che ad esso siano demandate dal Congresso Nazionale e dal presente Statuto;
- deliberare, su proposta scritta e motivata del Collegio dei Probiviri e a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, l'espulsione dell'Associato che non abbia rispettato lo Statuto o che abbia volontariamente arrecato grave pregiudizio all'Associazione o che scientemente ne ostacoli l'attività.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale verbalizzante e riportate su apposito registro.

Le deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 12 - IL COMITATO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Il Comitato di Presidenza Nazionale è l'organo nazionale che svolge la funzione di indirizzo e di coordinamento della vita associativa delle Sezioni secondo le direttive generali del Consiglio Direttivo Nazionale.

Spetta al Comitato di Presidenza Nazionale:

- Eseguire le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, deliberare la nomina dei Soci Benemeriti ed Onorari, su proposta scritta e succintamente motivata del Presidente della Sezione di appartenenza;
- Prendere tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Associazione;
- Predisporre il Bilancio Consuntivo e quello di previsione annuale del Comitato di Presidenza Nazionale;
- tenere aggiornato lo schedario dei Soci.

Il Comitato di Presidenza Nazionale è composto da:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidente Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere Nazionale.

Tutti i membri del Comitato di Presidenza Nazionale sono eletti dal Congresso Nazionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica sociale dei componenti il Comitato di Presidenza Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Comitato di Presidenza Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede la seduta.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve pervenire, al convocato, per lettera semplice almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza Nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e si raggiunga la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai medesimi. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 13 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, sia come attore che come convenuto, firma gli atti e i provvedimenti anche con poteri di delega, dirige l'Associazione ed insieme con gli altri membri del Comitato di Presidenza Nazionale, ha la responsabilità generale della gestione e del buon andamento dell'attività dell'Associazione stessa.

In particolare:

- vigila sull'osservanza dello Statuto Sociale;
- in casi eccezionali di urgenza adotta direttamente i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, dandone informazione e chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione che questi terrà;
- tratta ogni argomento che gli viene demandato dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- vigila sull'attuazione delle delibere approvate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- convoca le riunioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, predisponendone l'ordine del giorno.

Qualora cessi dall'incarico per qualsiasi motivo è sostituito dal Vice Presidente Nazionale fino alla successiva riunione del Congresso Nazionale.

Art. 14 – IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Il Vice Presidente Nazionale collabora a tutta l'attività del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Può essere delegato alla firma dal Presidente Nazionale.

Art. 15 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, dirige l'Ufficio di Segreteria, che è a disposizione degli Associati per tutti i compiti di assistenza, fornendo le informazioni che rientrano nelle finalità dell'Associazione, nelle sue funzioni può essere coadiuvato da due Soci.

Spetta al Segretario Nazionale:

- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente Nazionale e dal Comitato di Presidenza Nazionale, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento del suo mandato,;
- preparare le riunioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e parteciparvi svolgendo la funzione di Segretario verbalizzante;
- tenere il protocollo della corrispondenza;
- trascrivere i verbali delle riunioni degli Organi Nazionali, curandone la conservazione;
- mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Istituzioni che interessano l'attività dell'Associazione;

- coadiuvare con il Tesoriere Nazionale nella gestione amministrativa dell'Associazione;
- curare la diffusione, tramite i Presidenti di Sezione, del materiale edito dall'Associazione;
- assicurare tutte le altre incombenze, che di norma fanno capo alla Segreteria Nazionale dell'Associazione, ivi compresi i rapporti con le Sezioni e con i Coordinatori Regionali e Provinciali.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Segretario Nazionale potrà essere conferita procura speciale.

Art. 16 - IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale.

Spetta al Tesoriere Nazionale:

- sovrintendere a tutte le operazioni finanziarie;
- curare la compilazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione;
- curare gli incassi e provvedere alla riscossione di tutte le somme di denaro e contribuzioni fatte a favore e nell'interesse dell'Associazione rilasciandone ricevuta ove occorra;
- assicurare la tenuta dei libri contabili, compreso quello dei Soci;
- provvedere agli acquisti ed ai relativi pagamenti;
- provvedere a tutte le altre incombenze che di norma fanno capo all'Ufficio di Tesoreria dell'Associazione.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari.

Esso elegge nel suo seno, a maggioranza semplice fra gli effettivi, il Presidente, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I due membri supplenti subentrano, in base alla loro anzianità, ai membri effettivi in caso di dimissioni, decesso, decadenza ed altro impedimento di questi ultimi.

I membri effettivi si riuniscono almeno una volta all'anno, al fine di effettuare i controlli specifici del loro mandato.

I Revisori effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive nel quadriennio, decadono automaticamente dalla carica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta e regolare tenuta dei conti del Comitato di Presidenza Nazionale, in base a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. A tale scopo controlla le entrate e le uscite, riscontra i documenti giustificativi delle spese ed esterna al Consiglio Direttivo Nazionale, le eventuali osservazioni e suggerimenti al riguardo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, d'intesa con il Comitato di Presidenza Nazionale, esercita anche un controllo di massima sull'andamento contabile delle Sezioni.

In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- esaminare, controllare e sottoscrivere i bilanci, consuntivo e preventivo, redatti dal Tesoriere Nazionale, attestando nella sua relazione annuale, la correttezza dei predetti documenti contabili;
- esaminare e controllare le rimesse della percentuale della quota associativa annuale spettante al Comitato di Presidenza Nazionale, effettuate da parte di ciascuna Sezione, nonché l'unito prospetto della situazione dei Soci, nuove iscrizioni, rinnovo tessere, dimissioni, morosità, decessi, ecc.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso elegge nel suo seno, fra gli effettivi, il Presidente, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale.

I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di esaminare e giudicare sulle seguenti materie:

- la disciplina associativa;
- la violazione delle norme statutarie;
- i diritti ed i doveri degli Associati derivanti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri giudica, altresì, sulla revoca del Presidente Nazionale a seguito di deferimento da parte dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Esso è inoltre investito dell'interpretazione del presente Statuto.

Spetta al Collegio dei Probiviri applicare le seguenti sanzioni:

- a) - avvertimento scritto;
- b) - sospensione per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) - proposta di espulsione dall'Associazione per motivi diversi dalla morosità.

Il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato di Presidenza Nazionale, della pratica di deferimento dell'Associato, contenente l'addebito, le controdeduzioni ed gli eventuali atti connessi, provvederà alla relativa istruttoria, terminata la quale deciderà a maggioranza.

La giurisdizione del Collegio dei probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili. Tale giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV

STRUTTURE DECENTRATE SEZIONI COMUNALI E COMPENSORIALI

Art. 19 - STRUTTURE DECENTRATE

L'A.N.V.U.P. si articola sul piano territoriale, in Sezioni costituite in ambito Regionale, Provinciale e Comunale.

Le Sezioni possono essere Comunali e Compensoriali.

La Sezione Comunale è quella che ha sede in un Comune qualsiasi, che può essere anche capoluogo di Provincia o di Regione.

La Sezione Comprensoriale comprende un comprensorio di due o più Comuni di una stessa Provincia o di Province confinanti e ha sede in uno dei Comuni del Comprensorio che non sia capoluogo di Regione.

La Sezione è costituita da un numero minimo di quindici (15) Soci Ordinari.

In ogni Comune non può essere costituita più di una Sezione, tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità e con un numero di almeno cinque (5) Soci Ordinari, possono essere costituite delle Sottosezioni per le quali il Presidente della Sezione locale nominerà un responsabile per l'organizzazione, il quale farà parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Possono essere iscritti nelle Sezioni costituite i Soci isolati appartenenti a Comuni limitrofi.

Nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, le Sezioni Comunali e Comprensoriali hanno propria autonomia di gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa, nonché, propria responsabilità. In caso di inosservanza o di abuso, su conforme parere della Presidenza Nazionale, le Sezioni possono essere sciolte con provvedimento del Comitato di Presidenza Nazionale.

Art. 20 – ORGANI DELLE SEZIONI COMUNALI E COMPRENSORIALI

Gli Organi della Sezione Comunale sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo di Sezione è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da almeno tre Consiglieri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

Il Segretario è scelto dal Presidente della Sezione, tra i Soci Ordinari. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Gli Organi della Sezione Comprensoriale sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo di Sezione è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da almeno tre Consiglieri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario è scelto dal Presidente della Sezione Comprensoriale, tra i Soci Ordinari. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Le Sezioni superiori a 150 Soci possono eleggere minimo cinque Consiglieri fino ad un massimo di sette, mentre la partecipazione al Congresso, dei componenti il Consiglio Direttivo sezionale, resterà di cinque componenti per tutte le Sezioni.

È Presidente Onorario della Sezione il Presidente uscente. La carica di Presidente Onorario della Sezione decade con la nomina del successore e si trasforma automaticamente in quella di Socio Benemerito dell'Associazione.

Art. 21 – CONVOCAZIONE ORGANI DELLA SEZIONE

L'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria o straordinaria (art. 10), è convocata dal Presidente della Sezione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve pervenire, al convocato, per lettera semplice o per manifesto affisso nella bacheca della Sezione, almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'assemblea sezionale, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente quando si raggiunge la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti. All'atto del suo insediamento sarà nominato un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

La votazione è effettuata normalmente per alzata di mano, ma se riguarda persone è effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente nominerà due scrutatori tra i Soci presenti.

Tutte le delibere devono risultare a verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante e vanno trascritte su apposito registro.

Il Consiglio Direttivo della Sezione è convocato dal Presidente che ne presiede la seduta. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve pervenire al convocato, per lettera semplice, almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componetti e si raggiunga la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Sezione.

Il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione è prorogato per i successivi quattro anni se, alla scadenza, non viene presentata, da parte dei Soci Ordinari, alcuna candidatura alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso venga a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, il Presidente della Sezione nominerà, tra i Soci Ordinari di sua fiducia, il sostituto o i sostituti conferendone il relativo incarico. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Nel caso venga a mancare l'intero Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale, provvede a nominare un Commissario, tra i Soci Ordinari della Sezione, informandone il Consiglio Nazionale che stabilisce la durata del commissariamento e fissa la data delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 22 – COMPITI DELLA SEZIONE

Sono compiti della Sezione:

- realizzare nel proprio territorio i fini statutari;
- curare l'organizzazione degli iscritti e assisterli secondo i fini statutari stessi;
- rimettere, al Comitato di Presidenza Nazionale, le quote ad esso spettanti, entro il primo bimestre dell'anno successivo;
- accettare le domande di adesione all'A.N.V.U.P. secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione;

- segnalare, al Comitato di Presidenza Nazionale, tutti i casi di perdita della qualifica di Socio o di riammissione nella medesima, ed in caso di necessità adottare provvedimenti di competenza del Comitato di Presidenza Nazionale, che dovranno essere comunicati al Presidente Nazionale.
- adempiere alle direttive generali degli Organi Nazionali e alle disposizioni emanate dal Presidente Nazionale nell'interesse dell'Associazione.

Le Sezioni attuano gli scopi dell'Associazione nell'ambito territoriale di loro competenza, nei limiti della propria autonomia amministrativa, finanziaria e organizzativa ed esclusivamente in base alle risorse finanziarie introitate mediante le quote associative, gli eventuali contributi finanziari che la Sezione può ottenere da Enti, Istituzioni pubbliche e private, Comunità Economica Europea, nonché contributi straordinari, sovvenzioni, donazioni, lasciti, legati, elargizioni, oblazioni e rendite pervenute a qualsiasi titolo da parte di privati.

A tale scopo è espressamente esclusa la possibilità che le Sezioni possano svolgere attività di natura commerciale o avente comunque fine lucrativo, inconciliabile con la natura dell'Associazione di "Ente non profit".

Art. 23 – COORDINATORE REGIONALE E COORDINATORE PROVINCIALE – ELEZIONE COMPITI

Il Coordinatore Regionale è eletto dal Congresso Nazionale, su designazione del Consiglio Direttivo della Sezione del Comune capoluogo di Regione, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni della Regione.

Il Coordinatore Provinciale è eletto dal Congresso Nazionale, su designazione del Consiglio Direttivo della Sezione comunale.

I Coordinatori Regionali e Provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

È compito dei Coordinatori Regionali e dei Coordinatori Provinciali di:

- curare, d'intesa con il proprio Presidente di Sezione, la costituzione, l'organizzazione e lo sviluppo di Sezioni, mediante incaricati di zona su tutto il territorio di competenza.

I Coordinatori Regionali e Provinciali svolgono il loro compito in piena libertà e autonomia secondo le direttive generali dell'Associazione e quelle particolari del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore Regionale opera nell'ambito territoriale della Regione di competenza e in quello delle Regioni confinanti, se prive di Sezione A.N.V.U.P.

Il Coordinatore Provinciale opera nell'ambito territoriale della Provincia di competenza.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI – ENTRATE – PATRIMONIO – CONTABILITA' – BILANCIO RENDICONTO

Art. 24 – LIBRI SOCIALI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE E DELLE SEZIONI

Il Comitato di Presidenza Nazionale ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- 1 - il libro giornale per la trascrizione di tutte le operazioni finanziarie;
- 2 - il libro degli inventari;
- 3 - il libro dei Soci iscritti all'Associazione;

15

- 4 - il libro dei verbali delle riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Presidenza Nazionale, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

I libri suddetti, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati e firmati dal Presidente Nazionale.

Ogni Sezione A.N.V.U.P. ha l'obbligo di tenuta dei seguenti libri sociali:

- 1 - il libro giornale per la trascrizione di tutte le operazioni finanziarie;
- 2 - il libro degli inventari;
- 3 - il libro dei Soci iscritti alla Sezione;
- 4 - il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo della Sezione e dei Revisori dei Conti;
- 5 - il libro dei Soci Attivi.

I libri suddetti, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati e firmati dal Presidente della Sezione.

Art. 25 - ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE SEZIONI

Il patrimonio dell'Associazione e di ogni Sezione è costituito dai beni immobili e dai beni mobili, nonché, dai titoli e valori che, a qualsiasi titolo, siano pervenuti all'Associazione o alla Sezione.

Le entrate del Comitato di Presidenza Nazionale sono costituite:

- dalle rimesse, da parte delle singole Sezioni A.N.V.U.P. nella frazione delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- dalle sovvenzioni, donazioni, finanziamenti, elargizioni, oblazioni, contributi straordinari dei Soci e da eventuali altre rendite;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici, sia territoriali che economici e dalla Comunità Economica Europea, purché nell'ambito dei fini statutari dell'Associazione.

L'Associazione non può in alcun modo, anche indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- dalle quote associative versate dagli Associati della Sezione;
- da sovvenzioni, donazioni, legati, oblazioni, contributi straordinari dei Soci e da altre eventuali rendite;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici, sia territoriali che economici e dalla Comunità Economica Europea, nonché, da parte di persone fisiche e giuridiche;
- da qualsiasi risorsa ammessa dalla legge e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto, purché, nell'ambito dei fini statutari dell'Associazione.

25

Art. 26 - CONTABILITA' - BILANCIO - RENDICONTO

La contabilità del Comitato di Presidenza Nazionale e delle Sezioni A.N.V.U.P. dovrà essere tenuta in modo ordinato, chiaro e trasparente. Gli esercizi sociali iniziano il Primo Gennaio e si chiudono il Trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, sia il Comitato di Presidenza Nazionale, sia il Consiglio Direttivo della Sezione, devono provvedere alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e da un rendiconto di gestione, nonché, alla redazione del Bilancio Preventivo per l'anno successivo.

I Bilanci, Consuntivo e Preventivo, del Comitato di Presidenza Nazionale, con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

I Bilanci, Consuntivo e Preventivo, delle Sezioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo di Sezione e visti dai Revisori dei Conti.

Poiché l'Associazione non ha scopo di lucro, eventuali attivi di gestione saranno accantonati e destinati alle spese dell'anno successivo.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il Presidente di ciascuna Sezione deve trasmettere alla Segreteria Nazionale, la situazione relativa alla consistenza numerica della Sezione stessa con l'indicazione delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno sociale precedente.

TITOLO VI

SCIoglimento - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 - SCIoglimento - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

- A) a seguito di delibera adottata dal Congresso Nazionale, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati;
- B) per ordine dell'Autorità Governativa a norma di Legge.

L'estinzione dell'Associazione avviene quando tutti gli Associati sono venuti a mancare.

Quando è dichiarato lo scioglimento il Congresso Nazionale, in seduta straordinaria, deve procedere alla nomina di un liquidatore scelto tra i Soci, oppure tra persone estranee all'Associazione.

Tale liquidatore ha tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

L'attivo netto sussistente è devoluto, dal Congresso Nazionale, deliberando e votando conformemente al 1° comma del presente articolo, ad altra Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo può essere ripartito tra i Soci dell'Associazione disciolta.

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, con diritto al rimborso delle spese di rappresentanza, trasporto, vitto e alloggio, pedaggi autostradali e parcheggi automezzi, sostenute e

documentate dai membri del Comitato di Presidenza Nazionale, dai Presidenti di Sezione e dai Coordinatori Regionali e Provinciali o loro delegati.

Il Presidente Nazionale, al fine di garantire omogeneità organizzativa, può provvedere a conferire incarichi temporanei di reggenza o di responsabilità, a Soci Ordinari, a qualsiasi livello, in caso di mancanza di titolare con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione.

Coloro che abbiano sostituito un organo associativo prima della scadenza del suo mandato, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale sono subentrati.

Tutte le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni e gli eletti sono rieleggibili.

All'Associato non potrà essere imposto alcun obbligo associativo se non quello del pagamento delle quote associative annuali.

Tutte le spese effettuate e gli impegni finanziari assunti dalle Sezioni o dai singoli associati, sono a carico degli stessi committenti e l'Associazione non ne assume alcuna responsabilità verso chicchessia.

Tutte le spese effettuate dai membri degli Organi Direttivi Nazionali e Sezionali, per l'espletamento del proprio mandato e documentate da giustificativi di spesa, sono a carico dell'Organo Direttivo Nazionale o Sezionale di appartenenza.

I Presidenti di Sezione sono tenuti ad inviare, al Segretario Nazionale, entro il primo bimestre di ogni anno, l'elenco nominativo, aggiornato al 31 Dicembre dell'anno precedente, dei propri iscritti con l'indicazione di coloro che hanno rinnovato la tessera, dei Soci dimissionari, decaduti per morosità, deceduti e ultraottantenni, nonché i Soci Onorari, Benemeriti e dei nuovi iscritti.

L'Associazione si propone di informare i propri Associati, sulla vita associativa e sulle attività sociali svolte e quelle programmate, nonché, su notizie, eventi e avvenimenti d'interesse generale riguardanti gli Associati, attraverso in Notiziario "IL CASCO" organo di stampa ufficiale annuale o semestrale dell'Associazione, ovvero attraverso bollettini informativi redatti da ciascuna Sezione.

Tutte le notizie o bollettini redatti dalle Sezioni dovranno essere inviate in copia alla Sede Nazionale per conoscenza.

Ogni Sezione deve avere il proprio codice fiscale e se occorre, un proprio Conto Corrente postale / bancario.

È ammesso il voto elettorale per corrispondenza, per le cariche sociali a livello di Sezione Comunale e Comprensoriale

Il Socio non facente parte di alcuna Sezione sarà assegnato d'ufficio, dalla Segreteria Nazionale, alla Sezione Comunale o Comprensoriale più vicina al Comune di residenza dell'interessato.

Art. 29 – AFFILIAZIONE E GEMELLAGGIO

Possono essere affiliate all'A.N.V.U.P. le Associazioni Comunali, Provinciali o Regionali di Operatori di Polizia Municipale in pensione, comunque denominate e già costituite prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

L'Associazione che richiede l'affiliazione all'A.N.V.U.P. deve presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale allegando:

- copia dell'atto costitutivo, dello Statuto Sociale e del relativo Regolamento di esecuzione;
- copia del verbale di elezione degli Organi Direttivi in carica;
- copia del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, approvato;
- comunicazione sulla consistenza numerica dei Soci iscritti al sodalizio da affiliare;

18

- ricevuta di pagamento della quota di affiliazione e ogni altro atto ritenuto utile.

La quota percentualizzata di affiliazione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale anno per anno.

Sul labaro o bandiera e sulla carta intestata, dell'Associazione affiliata, deve essere menzionato, in modo visibile, la dicitura "Affiliato/a A.N.V.U.P." .

È consentito il gemellaggio con le Associazioni di Operatori di Polizia Municipale in attività di servizio e con altre Associazioni similari, operanti nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia nazionali che internazionali.

Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Il precedente Statuto Sociale ed il relativo Regolamento di attuazione restano in vigore fino all'approvazione del presente nuovo Statuto dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto sono applicabili le norme del Codice Civile dettate per le Associazioni, nonché, quelle disposizioni di Legge che regolano la materia, comunque applicabili.

Il presente Statuto Sociale A.N.V.U.P., riformulato ex novo ed approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, nella seduta del 9 Giugno 2001, modifica e sostituisce il precedente, registrato a Roma il 16 Settembre 1995 – 1° Ufficio Atti Pubblici n. 31485 Serie 1/B (che ha già modificato l'originario Statuto Sociale registrato a Roma il 22 Giugno 1976 – 1° Ufficio Atti Pubblici n. 5567 Sere F. col. 220).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE

Art. 1 - SOCI / CATEGORIE / AMMISSIONE

L'ammissione dei Soci Ordinari, Straordinari, Aggregati e Sostenitori avviene con l'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale competente per territorio, previo pagamento della quota associativa annuale.

Non possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che siano stati allontanati dal servizio per indegnità o coloro che abbiano riportato condanne penali.

I Soci Benemeriti ed Onorari sono nominati con delibera del Comitato di Presidenza Nazionale, su proposta scritta e motivata del Consiglio Direttivo della Sezione competente per territorio.

Tutti i Soci, Ordinari e non, sono tenuti ad osservare lo Statuto, il relativo Regolamento di Esecuzione e le disposizioni impartite dagli Organi Direttivi Nazionali, Sezionali e dai Coordinatori Regionali e Provinciali.

Art. 2 - MODALITA' PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DIRETTIVA NAZIONALE E SEZIONALE

Il Socio Ordinario ha diritto di candidarsi a tutte le cariche sociali del Sodalizio, sia a livello Nazionale che Sezionale.

I Soci non Ordinari non possono ricoprire cariche sociali, ma possono partecipare a tutte le Assemblee, senza diritto di voto ed a tutte le attività sociali, ricreative, culturali, sportive di volontariato ed a quanto altro organizzato dagli Organi Direttivi Nazionali e/o Sezionali, nonché a tutte le manifestazioni pubbliche ed alle cerimonie ufficiali alle quali è invitata una rappresentanza dell'A.N.V.U.P. con o senza bandiera o labaro e con o senza uniforme.

I Soci Ordinari che intendono candidarsi ad una carica Sociale Direttiva Nazionale devono presentare la relativa domanda scritta, specificando la carica prescelta, alla Segreteria Nazionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza sessanta (60) giorni prima della data stabilita per la riunione del Congresso Nazionale.

Per candidarsi ad una carica Direttiva Sezionale, il Socio Ordinario, deve presentare la relativa domanda, specificando la carica prescelta, alla Segreteria della Sezione di appartenenza, almeno trenta (30) giorni prima della data delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

La candidatura è valida per una sola carica Sociale Direttiva, sia a livello Nazionale che Sezionale.

Art. 3 - UNIFORME SOCIALE / FREGI / DISTINTIVI / TESSERA DI RICONOSCIMENTO

A) - l'uniforme sociale invernale è composta da:

- a) - giacca blu;
- b) - pantaloni grigio scuro;
- c) - camicia celeste;
- d) - cravatta blu;
- e) - scarpe nere;
- f) - berretto di panno, tipo bustina, di colore blu con fregio dell'Associazione ed a lato eventuali distintivi di grado.

Sulla giacca verrà applicato un soprabavero blu staccabile, munito di alamari del Corpo di appartenenza e avrà:

- a) - tre strisce di bordo dorato per il Presidente Nazionale;
- b) - due strisce di bordo argentato per il Vice Presidente Nazionale;
- c) - una striscia di bordo argentato per il Segretario ed il Tesoriere Nazionale;
- d) - una striscia di bordo dorato per i Presidenti di Sezione;
- e) - una striscia di bordo argentato per i Coordinatori Regionali e Provinciali;
- f) - una striscia di bordo argentato per i Consiglieri di Sezione.

B) - l'uniforme Sociale estiva è composta da;

- a) - camicia celeste con maniche lunghe ed alamari del Corpo di appartenenza;
- b) - pantaloni blu;
- c) - scarpe nere;
- d) - Pullover blu;
- e) - berretto di cotone tipo bustina di colore blu, fregio dell'Associazione ed a lato eventuali distintivi di grado.

Si possono portare, sul petto, onorificenze e medaglie conferite e quanto altro di cui si ha diritto di fregiarsi.

A tutti i Soci sarà rilasciata, dalla Sezione di appartenenza, una tessera personale di riconoscimento munita di fotografia e riportante i dati personali, l'indicazione del grado ricoperto o della qualifica funzionale attribuita.

La tessera di riconoscimento è plastificata, ha forma rettangolare ed è di tre colori diversi:

- a) - colore azzurro per i Soci Ordinari;
- b) - colore verde per i Soci Straordinari, Aggregati e Sostenitori;
- c) - colore giallo oro per i Soci Benemeriti ed Onorari.

La tessera riporta:

- una numerazione progressiva preceduta dalla sigla della città capoluogo di Regione;
- la fotografia, convalidata con bollo tondo a margine;
- i dati anagrafici del Socio;
- l'indicazione del Corpo di P. M. di provenienza;
- l'indicazione del grado ricoperto o della qualifica funzionale attribuita;
- in calce, il timbro con la firma a stampa del Presidente di Sezione, a sinistra e quello del Presidente Nazionale, a destra.

La tessera è strettamente personale, non può essere ceduta ad altri, nemmeno a titolo temporaneo. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il titolare deve presentare regolare denuncia al più vicino posto di polizia, facendosi rilasciare copia dell'esposto denuncia. L'originale della copia della denuncia deve essere inoltrata alla Sezione di appartenenza, con allegate due foto tessera, per l'ottenimento del duplicato.

Il titolare della tessera che non sia in regola con il versamento annuale della quota associativa è obbligato a restituirla alla Sezione di appartenenza.

Il possesso della tessera scaduta di validità sarà considerato illecito perseguibile a norma di legge, così come l'uso illegale e indiscriminato.

Il costo della tessera di nuova emissione è a carico della Sezione di appartenenza. Il costo del duplicato è stabilito dal Direttivo della Sezione.

La tessera di riconoscimento è rinnovata annualmente mediante il pagamento, della quota associativa, alla Sezione di appartenenza.

Il Segretario della Sezione deve, trasmettere alla Segreteria Nazionale, la fotocopia delle tessere rilasciate e l'elenco nominativo dei Soci appena iscritti entro il bimestre successivo al rilascio delle tessere per le incombenze di rito e per l'archivio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in merito alla procedura di sostituzione delle tessere di vecchio tipo con le tessere plastificate di nuovo tipo approvato.

Art. 4 – DESIGNAZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE E DEI COORDINATORI REGIONALI E PROVINCIALI CANDIDATURA ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI E PROBIVIRO

I Delegati al Congresso Nazionale sono designati dalle Assemblee dei Soci delle Sezioni di appartenenza in rapporto di un (1) ogni cinquanta (50) iscritti o frazione.

I nominativi dei Delegati designati al Congresso devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale dal Presidente della Sezione Comunale o Comprensoriale di appartenenza almeno sessanta (60) giorni prima della data stabilita per la riunione del Congresso Nazionale.

Il Coordinatore Regionale è eletto dal Congresso Nazionale su designazione del Consiglio Direttivo della Sezione del Comune Capoluogo di Regione o di Provincia, se nella Regione non esiste alcuna Sezione A.N.V.U.P., sentiti i Presidenti delle altre Sezioni costituite nella Regione, se esistono.

Il Coordinatore Provinciale è eletto dal Congresso Nazionale, su designazione del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale di appartenenza, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni della Provincia, ove esistono.

Il nominativo o i nominativi, del Coordinatore Regionale e dei Coordinatori Provinciali, devono essere comunicati dal Presidente della Sezione di appartenenza, alla Segreteria Nazionale, almeno sessanta (60) giorni prima della data stabilita per la riunione del Congresso Nazionale.

Sarà eletto alla carica sociale direttiva di Coordinatore Regionale o Provinciale il Socio designato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti del Congresso Nazionale.

I Soci Ordinari che vogliono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, devono presentare la relativa domanda alla Segreteria Nazionale almeno sessanta (60) giorni prima della data stabilita per la riunione del Congresso Nazionale, specificando se la candidatura è presentata per componente effettivo o supplente.

Art. 5 – SEZIONI COMUNALI E COMPRENSORIALI / COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO

Le Sezioni sono costituite con un minimo di quindici (15) Soci Ordinari.

In ogni Comune non può essere costituita più di una Sezione, ove se ne ravvisi la necessità possono essere costituite Sottosezioni o Zone Territoriali, con un minimo di cinque (5) Soci Ordinari. Il Presidente della Sezione nominerà un responsabile della Sottosezione per l'organizzazione e per gli adempimenti statuari. Il responsabile della Sottosezione farà parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

La Sezione Comprensoriale comprende due o più Comuni di una stessa Provincia o di più Province confinanti, essa ha sede presso uno dei Comuni del Compensorio che può essere anche Capoluogo di Provincia. Il Presidente della Sezione Comprensoriale ha gli stessi diritti e facoltà di ogni altro Presidente di Sezione.

Le Sezioni Comunali e quelle Comprensoriali, regolarmente costituite, sono ad ogni effetto Organi Periferici dell'A.N.V.U.P. e sono riconosciute dal Comitato di Presidenza Nazionale con la formula "visto, si prende atto" da apporre in calce al verbale di costituzione della Sezione e di contestuale elezione degli Organi Direttivi della Sezione medesima, così come previsto dallo Statuto e dal

Regolamento di esecuzione. La formula della "presa d'atto" va completata di bollo, data e firma di tutti i componenti il Comitato di Presidenza Nazionale.

Art. 6 – COMPITI DEI COORDINATORI REGIONALI E PROVINCIALI

Il Coordinatore Regionale ed il Coordinatore Provinciale, d'intesa con il Direttivo della propria Sezione ed in armonia con tutti i Direttivi delle altre Sezioni Comunali e Comprensoriali costituite sul territorio di competenza, svolgono i seguenti compiti:

- 1 – contattare i Comandi dei Corpi di Polizia Municipale dei Comuni del territorio di competenza per avere utili notizie sul personale collocato in pensione;
- 2 – ricercare fra gli Operatori di Polizia Municipale in pensione persone disposte e disponibili a prendere iniziative per costituire una Sezione A.N.V.U.P. nel territorio di competenza, conferendo loro incarico di responsabilità ed assicurando loro la propria collaborazione ed esperienza;
- 3 – coordinare l'organizzazione e lo sviluppo di Sezioni già costituite, sia personalmente che mediante incaricati di zona;
- 4 – contattare i Sindaci e/o gli Assessori al ramo per ottenere i consensi necessari alla concessione di un locale, possibilmente presso la Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale, a titolo di comodato d'uso gratuito, da destinare alla Sede della Sezione già costituita in cui poter tenere le riunioni dei Soci e svolgere le attività sociali;
- 5 – assistere i nuovi aderenti all'A.N.V.U.P. che versano in condizioni di necessità o di difficoltà;
- 6 – tenere rapporti con gli Enti territoriali, previdenziali ed assistenziali esistenti nel territorio di competenza;
- 7 – promuovere, organizzare e realizzare iniziative sociali di carattere ricreativo, culturale, sportivo, turistico e di volontariato.

I Coordinatori Regionali e Provinciali operano in piena libertà ed autonomia. Entro il primo trimestre di ogni anno concordano con il Direttivo della propria Sezione e delle altre Sezioni del territorio di competenza, un piano di lavoro ed un programma di proselitismo finalizzato al potenziamento e all'espansione dell'Associazione sul territorio regionale e provinciale di competenza.

Per lo svolgimento dei loro compiti, i Coordinatori Regionali e Provinciali, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, giustificate da documentazione di sicuro riscontro, da parte della Sezione di appartenenza e proporzionalmente, da tutte le altre Sezioni del territorio di competenza, secondo un programma di lavoro da concordare entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 7 – AUTONOMIA DELLE SEZIONI COMUNALI E COMPRENSORIALI RIPARTIZIONE QUOTE SOCIALI

Le Sezioni comunali e comprensoriali hanno autonomia di gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria, esse operano sotto la propria responsabilità penale, civile, amministrativa e fiscale.

Le quote sociali di adesione e di rinnovo annuale della tessera, versate da tutti i Soci, vengono ripartite in ragione di due terzi (2/3) di spettanza alla Sezione ed un terzo (1/3) di spettanza al Comitato di Presidenza Nazionale.

La quota-parte spettante al Comitato di Presidenza Nazionale deve essere rimessa al Tesoriere Nazionale entro il primo bimestre dell'anno successivo.

Alle Sezioni comunali o comprensoriali è accollato il costo delle tessere, dei distintivi, degli adesivi e di ogni altro oggetto fornito dalla Segreteria Nazionale.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Avv. Donato Susca

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 2496 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

31 LUG. 2014

15 AGO 2014

è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 31 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 31 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca



Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato

Avv. Donato Susca



31 LUG. 2014